

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TRA

LA CONSULTA D'AMBITO

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO

E

ACQUEDOTTO DEL CARSO ACKV S.P.A.

AGGIORNAMENTO ALLA DEL. AEEGSI 656/2015

SOMMARIO

CAPO 1. Disposizioni generali.....	5
articolo 1. Definizioni.....	5
articolo 2. Affidamento del servizio idrico integrato.....	8
articolo 3. Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi.....	10
CAPO 2. Oggetto e durata.....	10
articolo 4. Descrizione dei servizi idrici.....	10
articolo 5. Altre attività.....	10
articolo 6. Area di intervento.....	11
articolo 7. Trasferimento di risorse idriche.....	12
articolo 8. Cooperazione internazionale.....	12
articolo 9. Livelli dei servizi.....	12
articolo 10. Modalità di esecuzione della gestione.....	12
articolo 11. Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori.....	13
articolo 12. Documentazione e rapporti giuridici.....	14
articolo 13. Regolamento del servizio idrico integrato e contratto di fornitura.....	14
articolo 14. Carta del servizio idrico integrato.....	15
articolo 15. Valutazione dei rischi.....	15
articolo 16. Sistema della qualità e relativo Manuale.....	15
articolo 17. Piano di gestione delle interruzioni del servizio.....	15
articolo 18. Piani di emergenza.....	16
articolo 19. Risparmio e tutela delle risorse idriche.....	16
articolo 20. Impegni della Consulta d’Ambito.....	17
articolo 21. Durata.....	18
articolo 22. Condizioni alla scadenza dell’affidamento.....	19
CAPO 3. Compenso.....	20
articolo 23. Tariffa.....	20
articolo 24. Variazione tariffarie.....	20
Articolo 24 bis. Rapporti con i grossisti.....	20
articolo 25. Modalità di riscossione della tariffa.....	21
articolo 26. Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia.....	21
articolo 27. Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.....	21
articolo 27 bis. Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	21
articolo 27 Ter. Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario.....	21

articolo 27 quater. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 22

CAPO 4. Piano d'Ambito, Opere, impianti e canalizzazioni.....	23
articolo 28. Contenuto del Piano d'Ambito.....	23
articolo 29. Aggiornamento del Piano d'Ambito.....	24
articolo 30. Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni.....	24
articolo 31. Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni.....	26
articolo 32. Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti.....	26
CAPO 5. Personale.....	27
articolo 33. Obblighi del gestore con riferimento al Personale.....	27
CAPO 6. Controllo della gestione.....	27
articolo 34. Funzioni e obblighi della Consulta d'Ambito.....	27
articolo 35. Obblighi del gestore.....	29
CAPO 7. Garanzie e sanzioni.....	30
articolo 36. Garanzie e compagnie sociale del gestore.....	30
articolo 37. Cauzioni.....	30
articolo 38. Assicurazioni.....	31
articolo 39. Contestazione degli inadempimenti.....	31
articolo 40. Inadempimenti e penali.....	32
articolo 41. Controversie di natura tecnica.....	33
articolo 42. Controversie.....	33
articolo 43. Sostituzione provvisoria.....	34
articolo 44. Risoluzioni.....	34
articolo 45. Recesso e riscatto.....	35
CAPO 8. Disposizioni finali.....	35
articolo 46. Poteri sostitutivi della Regione.....	35
articolo 47. Oneri fiscali.....	35
articolo 48. Spese derivanti dal presente atto.....	35
articolo 49. Rinvio alla normativa.....	35
articolo 50. Norme transitorie.....	36
Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione.....	37
Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere.....	40
Allegato 3 - Aspetti procedurali per lo sviluppo di progetti di ricerca proposti dalla Consulta nell'ambito del SII.....	44

L'anno....., il giorno.....del mese di presso
.....

TRA

il Sig....., in rappresentanza della Consulta d'Ambito

"....." in seguito denominata "Consulta d'Ambito "

E

il Sig....., in rappresentanza di

con sede in....., in seguito denominata "gestore"

PREMESSO

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO 1. Disposizioni generali

articolo 1. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'Ente di governo dell'ambito e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, inclusi i connessi emissari e derivatori;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

2. Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Allacciamento: la tubazione, che collega l'utente al punto di consegna, di norma in proprietà privata, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito.

Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino (brevemente "ATO-OT"): L'ambito corrispondente dalla provincia di Trieste e così definito dalla L.R. 13/2005.

Autorità nazionale (o "Autorità", o "AEEGSI"): è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, prima assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua con l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011.

AUSIR: Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti di cui alla L.R. 16/2016 che nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata individuata come EGA.

Bocche anticendio: qualunque dispositivo, pubblico e privato, installato per erogare acqua ai fini anticendio, quali idranti sopra e sottosuolo o a muro e naspi.

Consulta d'Ambito (o "Consulta"): la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, che è subentrata dal 1.1.2013 all'AATO come definita dalla L.R. 22/2010 art. 4, comma 45. La consulta continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla piena attivazione dell'AUSIR ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 5/2016. Dal momento della piena

attivazione dell'AUSIR tutti i riferimenti contenuti nella Convenzione alla Consulta si intenderanno effettuati all'AUSIR.

Convenzione: è la presente convenzione;

Delibera 585/12 (o "MTT"): deliberazione dell'AEEG del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e successive modifiche e integrazioni.

Derivazione: la tubazione, che collega la rete di acquedotto o di fognatura al punto di consegna, di norma in proprietà pubblica, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito

Ente di governo dell'ambito (o "EGA"): soggetto pubblico cui spettano le competenze di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, a seguito della soppressione della Autorità d'ambito con l'art. 186-bis della legge n. 191 del 2009.

Metodo tariffario: è il metodo di calcolo delle tariffe vigente.

Piano d'Ambito (o "Piano"): è il documento programmatico descritto all'articolo 28.

Piano stralcio: programma di interventi redatto ai sensi dell'art. 141 della L. 23.12.2000 n. 388 avente lo scopo di individuare ed attuare interventi urgenti in attesa dell'approvazione del Piano d'Ambito e limitatamente al settore fognario e depurativo.

.

Punto di consegna: è il misuratore dell'acqua venduta a ciascun utente finale.

Periodo regolatorio (o ciclo di regolazione): periodo di riferimento per l'applicazione di un metodo tariffario elaborato dall'Autorità.

.

SII: servizio idrico integrato

Opera localizzata: opera o lavoro appartenente ad un gruppo cospicuo di interventi tra loro equivalenti, per i quali sono annualmente stanziati fondi, anche in maniera variabile, e che il gestore realizzerà sulla base di un piano operativo triennale da approvarsi da parte della Consulta.

Opera puntuale: intervento ritenuto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano e che quindi viene indicato puntualmente, come entità e come annualità di investimento e di esercizio.

3. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente

articolo 2. Affidamento del servizio idrico integrato

1. La Consulta d'Ambito ed ACQUEDOTTO DEL CARSO ACKV s.p.a., di seguito "gestore", si danno reciprocamente atto che la società medesima è stata individuata con deliberazione ATO O.T. n. 70 dd 23.11.2010 quale gestore secondario del SII nell'ATO O.T. in base al combinato disposto degli artt. 16 e 17 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13. Lo stesso opera nel territorio dei soli Comuni di Monrupino-Repentabor, Sgonico –Zgonik, e Duino Aurisina – Nabrezina (in parte).
2. I servizi oggetto della convenzione sono servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e costituiscono attività di pubblico interesse.
3. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni afferenti alla gestione del servizio idrico integrato appartengono al demanio comunale e sono individuati nel documento di ricognizione delle opere, facente parte integrante del Piano d'Ambito approvato con deliberazione ATO n. 42 del 7.9.2009, come periodicamente aggiornato a cura del gestore. Il gestore tiene aggiornata la ricognizione delle opere.
4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al comma precedente **sono concessi in uso gratuito**, per lo svolgimento **in esclusiva** del servizio idrico integrato nell'area di intervento di cui al successivo articolo 6 e per la durata della presente convenzione.
5. La gestione verrà svolta dal Gestore secondo le modalità descritte nel Piano, alle condizioni previste dalla Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento. Resta fermo in capo al gestore il rischio d'impresa.
6. Il gestore assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualunque fatto derivante dalla gestione del Servizio idrico integrato esonerando al contempo da tale responsabilità la Consulta d'Ambito e gli enti proprietari delle opere, impianti e canalizzazioni concessi in uso.
7. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
8. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

9. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 7, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

articolo 3. Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi

1. E' fatto divieto al gestore di cedere o sub-affidare, anche in parte, la gestione del servizio idrico integrato a terzi. La cessione del contratto o la sub concessione, anche in parte, sono sanzionate con l'immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente escussione delle garanzie prestate al momento dell'affidamento, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. Il gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, può avvalersi di soggetti terzi per la esecuzione di singole attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, di servizi e di forniture di cui al d.lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

3. Il gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, deve espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadano con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione.

4. Qualora nel corso della gestione si verifichi l'opportunità di attivare specifici interventi di rilevante impatto economico-finanziario con il coinvolgimento di altri soggetti ed il ricorso a forme di finanziamento diverse rispetto a quelle previste nel piano, le parti procederanno – mediante atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto – ad eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione.

CAPO 2. Oggetto e durata

articolo 1. Descrizione dei servizi idrici

1. Il gestore deve garantire i servizi pubblici di , adduzione, distribuzione, misura e vendita di acqua e di fognatura.

2. Per l'alimentazione del servizio sono affidate al gestore le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano d'Ambito.

3. Con atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto, potranno inoltre essere affidate al gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti sopra citate, ulteriori fonti.

4. Il gestore, secondo le previsioni in tal senso del piano, nel quadro della normativa vigente, può acquistare acqua da terzi, nonché erogare acqua ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano.

5. Tutte le prestazioni, quali le attività, i lavori, le forniture devono rispondere a requisiti di qualità, durabilità, valore ambientale, economicità ed essere effettuate nel rispetto della regola dell'arte. In caso di incertezza si fa riferimento alle norme UNI, EN, ISO, CEI applicabili alla prestazione.

articolo 2. Altre attività

1. Il gestore ha facoltà di svolgere nuovi servizi, diversi da quelli indicati all'art. 1, configurabili come **altre attività idriche** o come **attività non idriche** che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, purché regolate in conformità alle disposizioni emanate pro tempore dall'Autorità

2. Per le attività di cui al comma precedente, il gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, previo assenso della Consulta d'Ambito che contestualmente definisca le condizioni economiche dell'utilizzo autorizzato e verifichi che le condizioni tecniche non arrechino danno al servizio ed alle infrastrutture.

3. Il gestore può gestire ulteriori servizi pubblici diversi da quelli ricompresi nel SII purché dette attività non pregiudichino l'ottimale svolgimento del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Per tali servizi il gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di bilancio.

4. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.

articolo 3. Area di intervento

1. Il gestore deve garantire la gestione dei servizi indicati per il territorio comunale dei seguenti comuni compresi nell' ATO OT:

- Comune di Trieste – solo alcune utenze isolate non allacciabili altrimenti;

- Comune di Duino Aurisina- quota parte;

- Comune di Monrupino - quota parte;

- Comune di Sgonico – quota parte.

Per i Comuni gestiti in quota parte l'esatta delimitazione è concordata con i gestori e trasmessa alla Consulta **entro 30 giorni** dalla sottoscrizione della convenzione.

1 bis. La Consulta è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ATO OT, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi

2. Nel caso di successiva diversa delimitazione dell'ATO, le parti procederanno con le necessarie variazioni da apportare alla convenzione sulla base delle modifiche apportate al piano e conseguentemente alla tariffa nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del piano stesso.

3. Nell'area di intervento il gestore si coordina con gli enti locali, in particolare:

a. emettendo pareri consultivi in merito alle proposte di piani urbanistici di iniziativa pubblica e privata, in particolare merito alla compatibilità delle nuove realizzazioni con le infrastrutture idriche esistenti. A tal fine gli Enti, prima di adottare tali piani, li sottopongo al gestore;

b. effettuando periodicamente presso i suddetti enti una ricognizione sulle opere di realizzazione, riqualificazione, sistemazione e manutenzione di strade e piazze, in modo da coordinare, onde possibile e necessario, la riqualificazione dei sottoservizi;

c. informando, prima dell'avvio di ogni progettazione, i gestori degli altri servizi per consentire eventuali attività di riqualificazione congiunta dei sottoservizi.

4. Il gestore è tenuto a sostenere gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico nelle proprie attività, con esclusione dell'occupazione del suolo demaniale comunale con le infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato.

articolo 4. Trasferimento di risorse idriche

1. Il trasferimento delle risorse idriche che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato tramite schemi di convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati sulla base dell'eventuale disciplina Regionale e delle disposizioni dell'Autorità.

2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito dall'AEEG in applicazione del Metodo tariffario vigente pro tempore.

articolo 5. Cooperazione internazionale

1. Nel caso in cui la Regione stipuli intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali, la Consulta d'Ambito ed il gestore si adeguano alle disposizioni delle medesime intese, eventualmente effettuando la revisione della presente convenzione.

articolo 6. Livelli dei servizi

1. I livelli dei servizi affidati sono quelli descritti nella Carta del Servizio Idrico Integrato di cui al successivo art. 14 in conformità alle specifiche disposizioni dell'autorità.

2. I livelli di servizio non possono comunque essere inferiori a quelli indicati nel piano d'ambito.

articolo 7. Modalità di esecuzione della gestione

1. Il gestore si impegna a condurre la gestione del servizio affidato in conformità al Piano d'Ambito.
2. Il gestore persegue l'**equilibrio economico e finanziario** in coerenza con il Piano Economico e Finanziario del Piano d'ambito.
3. La gestione deve essere svolta **nell'interesse degli utenti** secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie e degli enti di regolazione competenti, tra cui l'Autorità.
4. Il gestore, nell'ambito delle previsioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizza in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo unico responsabile delle erogazioni e delle prestazioni previste nel piano.
5. Il gestore effettua il controllo del corretto esercizio del servizio.
6. Il gestore presta ogni collaborazione per l'organizzazione di sistemi di controllo sulla qualità delle acque. L'attivazione di sistemi di controllo integrativi verrà regolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

A) Titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni

1. In attuazione dell'articolo dell'art. 16 ter della L.R. 16/08, l'autorizzazione allo scarico dei depuratori, degli sfioratori e di ogni altro scarico della rete fognaria viene sempre intestata al gestore, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.
2. Il gestore è tenuto a volturare a proprio nome tutte le autorizzazioni di scarico esistenti nonché ad intestare a proprio nome quelle nuove.
3. Parimenti il gestore intesta a proprio nome tutte le concessioni a qualunque scopo emesse da altri enti (derivazioni, occupazioni, attraversamenti, ecc).
4. Per specifiche e motivate situazioni, ove ciò sia richiesto da altri enti, da norme di legge o da semplice convenienza, le concessioni di cui al comma 3 possono essere intestate ad altri enti pubblici beneficiari.

B) Autorizzazioni allo scarico in rete fognaria

1. Compete al gestore il rilascio di pareri ed autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in fognatura,. Resta di competenza degli enti pubblici preposti il rilascio di ogni altra autorizzazione prevista per legge quali a titolo di esempio di tipo edilizio, igienico sanitario, ecc.

Scarichi domestici ed assimilati

Il gestore, ai fini della tutela delle infrastrutture e della conoscenza delle immissioni, rilascia il parere tecnico con eventuali prescrizioni relative all'allacciamento alla rete fognaria..

Scarichi industriali

In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 16 bis della L.R. 16/08 sono autorizzati dal gestore del servizio idrico anche gli scarichi industriali in pubblica fognatura, sulla base del regolamento di fognatura emanati dal soggetto gestore ed approvato da parte della Consulta.

Il cliente effettua all'attivazione del servizio ed almeno una volta all'anno (entro il 1 novembre) i controlli ed i campionamenti e li trasmette al gestore. E' facoltà comunque del gestore effettuare ulteriori controlli e campionamenti a propria discrezione.

Il gestore del servizio idrico integrato trasmette entro 30 giorni dall'emissione copia dell'autorizzazione allo scarico alla Consulta d'Ambito territorialmente competente.

articolo 8. Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori

1. Il gestore prende atto che la Consulta d'Ambito ha individuato, tra i due soggetti gestori presenti nell'ATO, ACEGASAPSAMGA s.p.a. per lo svolgimento del compito di coordinamento del servizio.

2. Il coordinamento tra gestori avviene nello spirito di leale collaborazione nonché di ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei costi.

3. La Consulta d'Ambito adotta ogni altra misura di organizzazione ed integrazione delle funzioni e delle attività tra la pluralità di soggetti gestori ritenuta necessaria.

articolo 9. Documentazione e rapporti giuridici

1. Il gestore dà atto :

a) di avere già in uso le opere, impianti, canalizzazioni ed attrezzature relativi ai servizi in corso di svolgimento.

b) di avere già a disposizione tutta la documentazione amministrativa e tecnica che gli è stata resa disponibile relativa a detti impianti e beni;

c) di essere già subentrato o in procinto di subentrare in detti rapporti.

2. Alla scadenza della convenzione o in caso di scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, il gestore trasmette alla Consulta d'Ambito o eventuale diverso soggetto successore la documentazione, gli atti e i rapporti giuridici di cui al comma precedente.

3. Il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente atto.

articolo 10. Regolamento del servizio idrico integrato e contratto di fornitura

1. Il rapporto tra il gestore e gli utenti dei servizi è disciplinato dal **Regolamento del Servizio Idrico Integrato** nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti (di seguito anche "Regolamento").

2. Unitamente al Regolamento il Gestore predispone un **contratto di fornitura**, disciplinante anche le situazioni di morosità, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati nella Carta del SII, nel Regolamento del SII e nella

disciplina legislativa e regolamentare comunque applicabile ad esso, ivi comprese le disposizioni dell'Autorità.

3. Il gestore predispone il Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed il contratto di fornitura. E' facoltà del gestore predisporre un regolamento per ciascun servizio (fornitura, depurazione, etc.) Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, o i singoli regolamenti, ed il contratto di fornitura sono sottoposti ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottati dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

4. Il gestore aggiorna periodicamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottate dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, del Regolamento restano in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, i Regolamenti attualmente in essere, al quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

articolo 11. Carta del servizio idrico integrato

1. Il gestore è tenuto a perseguire la tutela degli Utenti di norma attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità e dall'Autorità Regionale.

2. Il gestore, si dota della Carta del Servizio Idrico Integrato, contenente i principi e le informazioni sull'erogazione del servizio e sui diritti degli utenti. Il gestore è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle Utenze deboli disposta dalla Consulta.

3. La carta costituisce elemento integrativo obbligatorio dei contratti di fornitura e verrà aggiornata, su indicazione della Consulta d'Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel piano, salvo il recepimento di diverse direttive in materia da parte dell'AEEG.

4. Il gestore aggiorna periodicamente la Carta alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente la Carta, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta d'Ambito.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, della Carta del Servizio resta in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, la Carta attualmente in essere, alla quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

articolo 12. Valutazione dei rischi

1. Il gestore adotta e trasmette alla Consulta d'Ambito il documento di valutazione dei rischi per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive disposizioni legislative.

2. Il gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni anche per quanto riguarda i cantieri temporanei.

articolo 13. Sistema della qualità e relativo Manuale

1. Qualora il bacino di utenza sia superiore a 100.000 abitanti, Il gestore adotta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche), un sistema di qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal gestore stesso e redatto conformemente alle norme in vigore.

articolo 14. Piano di gestione delle interruzioni del servizio

1. Il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, il piano di gestione delle interruzioni del servizio di fornitura idrica, sottoponendolo alla preventiva approvazione della Consulta d'Ambito.

articolo 15. Piani di emergenza

1. Il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, un **piano di emergenza per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue**, sottoponendolo all'approvazione della Consulta d'Ambito e degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il gestore predispone un Piano di **Prevenzione delle Emergenze Idriche** in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, sottoponendolo all'approvazione della Consulta, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.

articolo 16. Risparmio e tutela delle risorse idriche

1. Le parti si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per concorrere al risparmio delle risorse idriche.

A) compiti specifici della Consulta

1. La Consulta d'Ambito promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

- previsione di idonei investimenti nel Piano d'Ambito per l'attuazione di interventi volti alla riduzione delle perdite in rete;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e il risparmio della risorsa;
- controllo sui risultati conseguiti dal gestore;
- adeguata articolazione tariffaria che disincentivi gli elevati consumi domestici;
- sviluppo del riutilizzo delle acque.

B) compiti specifici del gestore

1. Il gestore promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

A) Attuazione di previsioni di Piano d'Ambito

- campagne di riduzione delle perdite nelle reti
- distrettualizzazione reti
- sostituzione programmata condotte
- sostituzione programmata contatori
- rinnovo allacci

B) Attività culturali

- campagne informative presso l'utenza

C) Provvedimenti gestionali

- riduzione del fenomeno di sfioro da serbatoi
- eliminazione delle forniture a bocca tassata
- individuazione di allacciamenti abusivi
- attività di recupero crediti.

2. In particolare, ai sensi del D.M. 8 gennaio 1997 n. 99, il gestore è tenuto ad effettuare una valutazione periodica delle perdite e dei relativi bilanci idrici, in base ai valori misurati o in carenza dei medesimi, basata su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. In dipendenza dell'esito dei bilanci idrici, il gestore procederà ad una appropriata e specifica «campagna di ricerca delle perdite» per provvedere alle necessarie riparazioni, nei limiti degli investimenti del piano.

articolo 17. Impegni della Consulta d'Ambito

1. La Consulta d'Ambito è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di cui agli articoli 13 (Regolamento del SII e contratto di fornitura), 14 (Carta del SII), 17 (piano di gestione delle interruzioni) e 18 (piani di emergenza) decorsi i quali il documento si intende approvato.

2. Nell'ipotesi in cui, per fatti non imputabili al gestore, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione, la Consulta d'Ambito adotta i provvedimenti necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio.

3. La Consulta d'Ambito trasmette al gestore tutte le informazioni e la documentazione concernente il Servizio Idrico Integrato ed utili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano ed al miglioramento del servizio.

4. La Consulta attiva il coordinamento con gli Enti Locali al fine di assicurare al Gestore la migliore operatività ed in particolare:

a) promuove la trasmissione più completa e tempestiva di informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriali adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

b) si fa parte attiva affinché gli Enti Locali, nei limiti delle rispettive competenze, forniscano al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti

autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo 4, e in particolare il rispetto delle tempistiche procedurali.

c) promuove la formazione di accordi tra enti e gestore al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che possano pregiudicare il regolare e sicuro funzionamento del servizio, prevedendo in tal senso che l'Ente Locale interessato, assuma presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

d) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore affinché i lavori in corrispondenza delle reti idriche e fognarie che dovessero essere eseguiti da terzi siano sottoposti dagli Enti Locali eventualmente competenti ad autorizzarne l'esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

I) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le reti;

II) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori, informandolo altresì sulla loro natura;

III segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli impianti.

e) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore per la tempestiva comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti idriche e/o fognarie.

articolo 18. Durata

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030 scadenza materiale della convenzione originaria.

2. Essa è soggetta a rinnovo e proroga espliciti, allorché consentito dalla normativa.

3. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio affidato, ai sensi della presente convenzione, per garantirne la continuità, anche oltre il termine e alle medesime condizioni della presente convenzione, e comunque fino alla formale consegna delle opere e degli impianti al nuovo soggetto gestore indicato dalla Consulta d'Ambito, che deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione, previo pagamento di quanto previsto al successivo articolo. Le parti concordano di adeguarsi alla diversa regolamentazione che sarà eventualmente approvata dall'Autorità competente.

4. La prosecuzione di cui al comma precedente si riferisce alla gestione ordinaria del servizio, con esclusione di nuovi investimenti, percependo le tariffe dell'ultimo anno di affidamento della Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizi. I maggiori introiti provenienti dalla tariffa vanno a scomputo dell'indennizzo.

5. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

6. Nei casi di cui al comma 5, il Gestore presenta motivata istanza alla Consulta, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. La Consulta decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni

articolo 19. Condizioni alla scadenza dell'affidamento

1. Il gestore, alla scadenza naturale della convenzione, in caso di risoluzione anticipata o in caso di riscatto, **restituisce gratuitamente** agli enti locali e/o alla Consulta d'Ambito tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni affidate inizialmente al gestore, quelle successivamente realizzate con i proventi della tariffa nonché quelle successivamente realizzate a spese di altri soggetti e parimenti affidate in concessione. Con "gratuito" si intende che il gestore non può pretendere altri compensi oltre a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.

1bis. Se, al momento della cessazione della gestione (naturale o anticipata), le infrastrutture idriche e comunque i beni realizzati con i proventi della tariffa non sono state interamente ammortizzate, è dovuto al gestore uscente il pagamento, da parte del gestore subentrante, di un rimborso pari al costo di ricostruzione o di riacquisto diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati o della percentuale di deperimento se superiore e detratti i contributi a fondo perduto. Il gestore subentrante è tenuto a prestare idonea garanzia a prima richiesta.

2. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni devono essere restituite in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. La Consulta verifica lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni nel termine di tre mesi dalla riconsegna.

3. La Consulta, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.

4. La Consulta individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; La Consulta delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dalla Consulta, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento della Consulta. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con La Consulta.

7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dalla Consulta, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dalla Consulta unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

9. il gestore deve proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione

CAPO 3. Compenso

articolo 1. Tariffa

1. Il corrispettivo del gestore per i servizi di cui agli art. 4 e 5 della presente convenzione sono determinati in conformità alla delibera 585/12 e relativo allegato A ovvero al metodo successivamente approvato dall'Autorità competente.

2. La tariffa è **determinata** dalla Consulta d'Ambito ed **approvata** dall'Autorità competente.

3. La tariffa sarà annualmente adeguata in conformità ai criteri e disposizioni impartite dall'Autorità competente.

5. Qualora il gestore effettui attività nell'ambito del SII o utilizzando infrastrutture del SII e qualora le tariffe non siano oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità, il gestore deve far approvare alla Consulta d'Ambito le relative tariffe.

articolo 2. Variazione tariffarie

1. La Consulta ha l'obbligo di aggiornare annualmente la tariffa in conformità alle disposizioni dell'Autorità competente.

2. Il gestore dovrà sempre informare anticipatamente, prima dell'applicazione della nuova tariffazione, l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare

riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del servizio idrico integrato. Le comunicazioni devono essere personali e possono essere integrate con pubblicità ed affissioni.

Articolo 24 bis. Rapporti con i grossisti

1 La Consulta provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e alla Consulta.

2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dalla Consulta in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria La Consulta nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, della Consulta competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, La Consulta competente procede.

articolo 3. Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal gestore del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso secondo le modalità e i tempi della Carta dei Servizi approvata dalla Consulta.

2. Il gestore, ha l'obbligo di trasmettere le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario secondo le modalità ed i tempi previsti dall'AEEG

articolo 4. Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia

1. Il gestore versa agli aventi causa la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, in base alle convenzioni, definite di concerto con la Consulta d'Ambito e gli enti interessati.

articolo 27. Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

articolo 27 bis. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta alla Consulta istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

articolo 27 Ter. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

articolo 27 quater. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1 LA CONSULTA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, La Consulta, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dalla Consulta nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

CAPO 4. Piano d'Ambito, Opere, impianti e canalizzazioni

articolo 1. Contenuto del Piano d'Ambito

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un

istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) La Consulta assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. La Consulta assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

articolo 2. Aggiornamento del Piano d'Ambito

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, la Consulta - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

2. La Consulta assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

3. La Consulta assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

articolo 3. Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni

A) Opere previste dalla ricognizione

1. Ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 vengono affidati al gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del Servizio Idrico Integrato.
2. Il gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne presa visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui attualmente è svolto il servizio.
3. Il gestore tiene aggiornato l'atto di ricognizione di cui all'art. 149, comma 2, d.lgs. 152/2006, **nelle aree di nuova acquisizione**.
4. Se la verifica della ricognizione mette in evidenza una situazione di squilibrio, tale comunque da non costituire un completo stravolgimento delle condizioni iniziali della procedura di gara o dell'affidamento, la Consulta avvia il procedimento della Revisione straordinaria.
5. Il gestore segnala alla Consulta eventuali irregolarità nell'erogazione del servizio che dovessero emergere nel corso della verifica delle infrastrutture, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per la loro eliminazione in conformità alle prescrizioni della Consulta.

B) Altre opere

1. Per le **opere in corso di progettazione** da parte degli enti locali, il gestore esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta degli enti. In caso di integrazioni che comportino oneri, gli stessi sono coperti con fondi del SII.
2. Il gestore e l'ente interessati, con apposito atto, definiscono le modalità di attuazione dell'intervento.
3. L'intervento del gestore non può comportare rallentamenti e ritardi nel procedimento.
4. Per le **opere in corso di esecuzione** da parte degli enti locali il gestore acquisisce le opere in gestione al termine dei lavori. Le eventuali modifiche ed integrazioni sono a carico del servizio idrico integrato, salvo difetti di costruzione dell'opera.
5. Per quanto riguarda le realizzazione di **nuove opere** in relazione ai piani urbanistici ed a permessi di costruzione per nuovi edifici in zone già urbanizzate (art. 157 d.lgs 152/06) **realizzate a cura degli enti locali nonché da altri enti pubblici** (EZIT, ATER, ecc), la Consulta d'Ambito esprime il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito entro 90 giorni dalla presentazione degli stessi e redige una convenzione tra soggetto realizzante, Consulta stessa e gestore che identifica il cronoprogramma, le caratteristiche tecniche, gli oneri gestionali ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore, ad opere eseguite e collaudate assume in gestione i beni oggetto della Convenzione.
6. Per quanto riguarda **opere esistenti da conferire in gestione da parte di altri enti**, La Consulta redige una convenzione tra soggetto cedente, Consulta stessa e gestore che identifica il crono programma, gli oneri gestionali, le prescrizioni di adeguamento ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore assume in gestione i beni oggetto della convenzione alle condizioni della stessa..

7. Le convenzioni di cui ai commi precedenti prevedono:

- a) tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al gestore;
- b) la verifica in contraddittorio dello stato di funzionamento delle opere;
- c) che le opere realizzate dall'Ente locale entrino a far parte dei beni in uso al Gestore e debbano essere gestite alle condizioni stabilite dalla Convenzione e ricomprese nella disciplina programmatica e finanziaria del Piano d'Ambito con la sua prima revisione ordinaria.
- d) Al termine dell'affidamento, con riferimento alle opere realizzate dal gestore, verranno applicate le medesime condizioni di cui al precedente art. 22.

8. Gli spostamenti delle condutture idriche e fognarie per esigenze dell'Ente Locale interessato sono effettuati dal Gestore ed i relativi costi sono posti a carico del richiedente

articolo 4. Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il gestore, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
2. Le principali modalità di conduzione e manutenzione sono indicate nell'allegato 1.
3. Il gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati.
4. Il gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto.
5. Il gestore provvede costantemente all'aggiornamento dell'elenco delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni.
6. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del piano, la Consulta d'Ambito, su richiesta del gestore, procede all'adeguamento del piano.

articolo 5. Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti

1. Il gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel piano, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel piano finanziario e secondo le modalità indicate di seguito e nell'allegato 1.
2. Per quanto riguarda la opere, i riferimenti temporali del Piano sono l'entrata in esercizio delle opere; pertanto il gestore avvierà la fase progettuale e quella esecutiva a propria discrezione, ferma restando la sua responsabilità nel rispetto del termine di entrata in esercizio,
3. Il gestore svolge, con propria ed autonoma organizzazione di mezzi e risorse, le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, realizzazione di lavori, nuove opere ed impianti ed ogni altra attività tecnica ed amministrativa necessaria al conseguimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.

4. Il gestore è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalto di opere pubbliche. In particolare il gestore deve individuare per ogni singolo intervento del Piano, nell'ambito della propria organizzazione, un soggetto avente le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP).

5. Per la realizzazione di opere ed impianti previsti dal P.d.A., il Gestore potrà essere diretto destinatario di contributi pubblici, anche per l'attuazione di specifici accordi di programma. In tal caso, il Gestore provvederà agli adempimenti connessi con la rendicontazione all'Autorità concedente

6. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del piano è:

- a) dei comuni competenti per territorio per le opere di interesse locale;
- b) del comune o dei comuni fruitori dell'opera per le opere di interesse dell'intero ambito; la competenza è definita volta per volta con deliberazione della Consulta.

7. Il gestore mantiene il diritto d'uso gratuito ed esclusivo anche per le opere predette in conformità alla convenzione ed alle medesime condizioni contrattuali.

CAPO 5. Personale

articolo 1. Obblighi del gestore con riferimento al Personale

1. Il gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare, ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) a curare che nella esecuzione dei servizi e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- d) ad inserire nei contratti con i fornitori e gli appaltatori la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile.

2. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Consulta d'Ambito per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al gestore.

3. Nei comuni nei quali trovano applicazione le norme di tutela della minoranza slovena, giusta la Legge 38/2001, la Legge regionale 26/2007 e la Legge 482/1999, il gestore è tenuto a garantire l'uso della lingua minoritaria sottoposta a tutela nelle comunicazioni e nei rapporti con l'utenza.

CAPO 6. Controllo della gestione

articolo 1. Funzioni e obblighi della Consulta d'Ambito

1. La Consulta d'Ambito svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e dei livelli di servizio previsti dal presente atto;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e il raggiungimento degli standard economici;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie e verificare la corretta e puntuale attuazione del piano;
 - e) verificare il rispetto dei diritti dell'utenza.
2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Consulta d'Ambito:
 - a) può eseguire, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive in ordine a documenti, strutture, opere ed impianti attinenti il servizio. Delle operazioni compiute e dei risultati di tali attività è redatto processo verbale;
 - b) si avvale di norma dei dati e delle informazioni periodiche acquisite dall'Autorità, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite nella presente convenzione;
3. La Consulta d'Ambito deve inoltre:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno un anno prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta;
 - c) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del gestore;
 - d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio.
4. La Consulta d'Ambito, anche per tramite del gestore, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.
5. La Consulta è obbligata a:
 - a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;

- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

articolo 2. Obblighi del gestore

1. Il gestore prende atto ed accetta gli obiettivi di piano, quali riferimenti per le valutazioni ed il controllo che la Consulta d'Ambito è tenuta ad effettuare. In particolare deve:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dalla Consulta in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
2. Il gestore si impegna a favorire l'attività di controllo della Consulta d'Ambito e degli altri enti di controllo e vigilanza. A tal fine il gestore:
 - a) è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Metodo Tariffario e di quelle contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati;
 - b) redige i conti annuali separati in conformità alle delibere emanate dall'AEEG;
 - c) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione abilitata ai sensi del d.lgs 27 gennaio 2010, n. 3
 - d) si impegna a consentire l'effettuazione da parte della Consulta d'Ambito e degli altri organi di controllo e vigilanza di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio.
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere alla Consulta le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che la Consulta ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento

- h) dare tempestiva comunicazione alla Consulta del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della Consulta medesima
- i) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente

3. Il gestore assume, tra gli altri, i seguenti oneri di comunicazione:

- a) Il gestore comunica tempestivamente agli utenti, nei tempi e con le modalità fissate nella presente convenzione, ogni aggiornamento delle tariffe o dell'articolazione tariffaria conseguenti alle Revisioni ordinaria e straordinaria.
- b) Il gestore comunica tempestivamente alla Consulta d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere rilevanti irregolarità nell'erogazione del servizio. In tale caso il gestore ha l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della Consulta medesima..
- c) Il gestore è tenuto a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, della Consulta d'Ambito, e della Autorità, informazioni e documenti concernenti la propria attività, nonché prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.
- d) Il gestore è tenuto a presentare alla Consulta d'Ambito e all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici con **cadenza annuale** una **relazione** concernente specificatamente gli aspetti riguardanti il rapporto con l'utenza ed il rispetto della carta del servizio idrico integrato.
- e) Il gestore è tenuto rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione

4. Il Gestore assicura alla Consulta ed a ciascun Ente Locale interessato le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti. Sono escluse le attività di ordinaria manutenzione ed i singoli casi di interruzione.

5. Nei comuni nei quali trovano applicazione le norme di tutela della minoranza slovena, giusta la Legge 38/2001, la Legge regionale 26/2007 e la Legge 482/1999, il gestore è tenuto a garantire l'uso della lingua minoritaria sottoposta a tutela nelle comunicazioni e nei rapporti con l'utenza.

CAPO 7. Garanzie e sanzioni

articolo 1. Garanzie e compagine sociale del gestore

1. Il gestore deve comunicare alla Consulta d'Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare una sostanziale diminuzione o perdita delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché il variare della compagine sociale del gestore in misura tale da modificarne il controllo.

2. La comunicazione alla Consulta d'Ambito da parte del gestore dei fatti di cui sopra deve avvenire **entro e non oltre 30 giorni** dal verificarsi dei medesimi.

3. La Consulta d'Ambito qualora sussistano gravi motivi di interesse pubblico può recedere dal contratto, previo opportuno e documentato contraddittorio.

4. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione.

5. Si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

articolo 2. Cauzioni

1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, le parti danno atto che il gestore ha costituito un deposito cauzionale per un importo di euro 10.000,00 (DIECIMILA) mediante fideiussione bancaria/assicurativa prestata da Istituto autorizzato, conforme all'art. 103, comma 1 del d.lgs n. 50/2016.

2. La cauzione prevede:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consulta d'Ambito.

3. Il deposito cauzionale verrà annualmente aggiornato, ricalcolando l'importo di cui al comma 1, con riferimento ai periodi temporali successivi.

4. La Consulta d'Ambito preleverà dal deposito cauzionale l'importo corrispondente alle penali di cui all'articolo 40 ed alle somme a qualsiasi titolo dovute dal gestore, senza altra formalità che la comunicazione al gestore.

5. Il gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 60 giorni dalla comunicazione scritta della Consulta d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge

articolo 3. Assicurazioni

1. Il gestore tiene indenne la Consulta d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione;

2. A tal fine il gestore deve essere assicurato per Responsabilità Civile Terzi, contro i rischi di calamità naturali e per Responsabilità Civile Inquinamento con primaria compagnia assicuratrice con un massimale di 2.5000.000,00 (Duemilionicinquecentomila) euro.

3. Il Gestore deve assicurare, per il valore dei beni pregressi o per il valore di costruzione per i beni successivi, con primaria compagnia assicuratrice tutto il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I.. Il rischio da coprire è quello di rovina parziale o totale dell'opera e di difetti costruttivi di impianti nonché protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.. Si può accettare la formula con franchigia che non può essere superiore del 20% del valore complessivo. Il contratto si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento del Programma degli interventi, salvo rettifica degli importi assicurati in caso di piano straordinario.

4. Il Gestore dovrà ancora provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti dovuti all'utente e alla Consulta a causa di disservizio o interruzione di servizio. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore all'1% del fatturato annuo.
5. Il gestore è tenuto a trasmettere alla Consulta d'Ambito copia dei contratti di assicurazione di cui sopra entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
6. Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra è motivo di risoluzione della presente convenzione.

articolo 4. Contestazione degli inadempimenti

1. Gli inadempimenti del Gestore delle obbligazioni contrattuali sono contestati dalla Consulta mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata anche a quest'ultima.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare alla Consulta le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la Consulta può diffidare il Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui oggetto della contestazione sia l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, scaduto il termine di cui sopra, la Consulta si limita a chiedere il pagamento delle penali di cui all'art. 40, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 42.
4. Qualora l'inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità da quest'ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, la Consulta ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 3., senza il preventivo adempimento di cui ai commi 1. e 2.

articolo 5. Inadempimenti e penali

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della Consulta d'Ambito, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.
2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali non fanno venire meno l'obbligo del gestore alla esecuzione delle attività richieste dalla Consulta d'Ambito con la comunicazione di cui al precedente comma, né, in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.
3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto, nonché in caso di mancata eliminazione delle irregolarità nei termini di cui al comma 1, al gestore sono applicate le penali calcolate come segue.
4. Le penali introitate dalla Consulta d'Ambito, sono destinate a finanziare gli investimenti previsti dal piano.
5. Si applica la penale fino a 100 euro per ogni giorno di ritardo sulle seguenti scadenze:
 - a) Art. 13, mancata predisposizione del **Regolamento del Servizio**.

- b) Art. 14, mancata predisposizione della **Carta del Servizio**.
- c) Art. 15, mancata predisposizione del **Manuale della Sicurezza**
- d) Art. 16, mancata predisposizione del **sistema di qualità** (se dovuto)
- e) Art. 17, mancata predisposizione del **Piano di gestione delle interruzioni del servizio**
- f) Art. 18, mancata predisposizione dei **Piani di Emergenza**.

6. Per **mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione** si applica una penale variabile da un minimo di 50 euro ad un massimo di 100 in funzione della gravità della violazione. La penale si applica ad ogni inadempimento, anche reiterato dopo intimazione della Consulta.

7. Per mancato raggiungimento da parte del gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dalla Consulta, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, la Consulta applica, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi..

8. È fatto salva la decurtazione dei mancati o ridotti oneri finanziari sostenuti in seguito al ritardo nell'esecuzione, che però viene computata rispetto all'investimento complessivo annuo nell'ambito della revisione ordinaria.

9. È ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale **disapplicazione della penale**, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Consulta d'Ambito. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al gestore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'assemblea su proposta del Direttore della Consulta d'Ambito.

11. La Consulta è tenuta a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza

articolo 6. Controversie di natura tecnica

1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 42, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le Parti.

2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le Parti.

articolo 7. Controversie

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione possono essere deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dalla

Consulta ed il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.

2. In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'arbitrato ha sede nella città di Trieste.

4. Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 1 e 2 giudica secondo diritto.

5. Qualora una delle due parti si rivolga all'Autorità giurisdizionale ordinaria, tale azione sarà prevalente. Il foro competente è quello di Trieste.

articolo 8. Sostituzione provvisoria

1. Esperite eventualmente le condizioni procedurali di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e qualora il gestore non adempia alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 39, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà della Consulta d'Ambito provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzione delle attività richieste.

2. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre alle penali previste ed al risarcimento degli eventuali danni, a carico del gestore.

articolo 9. Risoluzioni

1. La Convenzione si risolve:

a) qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano. In tal caso la Consulta d'Ambito, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal gestore, dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del gestore;

b) automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di cessione o sub concessione parziale o totale della gestione del SII;

c) di diritto in caso di fallimento del gestore, , ovvero in caso di scioglimento della relativa Società; salvo i casi di processi di fusione o acquisizione societarie, preventivamente condivisi con la Consulta

2. Nei casi in cui il contratto venga risolto per colpa del concessionario, la Consulta provvede all'escussione diretta della cauzione. Resta fermo l'obbligo del gestore di proseguire la gestione fino al subentro del nuovo gestore, salvo i casi di fallimento o scioglimento del gestore.

3. La Consulta d'Ambito darà formale comunicazione al gestore della dichiarata decadenza, che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del servizio idrico integrato.

4. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del gestore nel caso di sottoposizione di questo ultimo a procedure concorsuali.

5. La Consulta d'Ambito avrà facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale.

6. Costituiscono condizioni di risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c., le inadempienze ai seguenti obblighi:

- a) mancato rispetto per almeno tre anni consecutivi dei livelli minimi dei servizi, come previsti nel Piano d'Ambito, qualora i livelli conseguiti siano inferiori a una soglia del 20% rispetto ai livelli obiettivo.
- b) trasmissione di informazioni false o comunque tali da impedire alla Consulta di svolgere l'attività di controllo.

7. Non determinano inadempimento delle Parti il verificarsi di eventi di forma maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni, siccità, innalzamento del livello del mare.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

articolo 10. Recesso e riscatto

1. La Consulta d'Ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'articolo 21 della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 24 del R.D. 2578/1925 e dell'art. 22 della presente convenzione.

2. Il gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente atto, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

3. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tale caso la consulta provvederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni derivanti dal recesso stesso.

4. In alternativa, qualora il preavviso sia di 2 anni, la cauzione non sarà incamerata.

CAPO 8. Disposizioni finali

articolo 1. Poteri sostitutivi della Regione

1. Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 5/2016, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

articolo 2. Oneri fiscali

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dal comune, comprese le imposte relative agli immobili, saranno a carico del gestore.

2. Le tariffe si considerano comprensive dei costi relativi agli oneri di cui sopra.

articolo 3. Spese derivanti dal presente atto

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del gestore.

articolo 4. Rinvio alla normativa

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale 5/2016, alle disposizioni emanate dall'Autorità, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e qualità delle risorse idriche e in materia di servizi e lavori pubblici.

2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente

3. Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso un processo di ampia revisione normativa sia per quanto riguarda il settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sia nello specifico del metodo tariffario afferente al servizio idrico integrato. Pertanto le parti stesse danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di revisione per il necessario adeguamento alle sopravvenienti norme e regolamentazioni di settore.

articolo 5. Norme transitorie

1. entro 60 giorni dall'approvazione della convenzione da parte della CATO, il gestore presenta i documenti di cui agli artt. da 14 a 18 aggiornati secondo le disposizioni vigenti.

Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione

Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Servizio. I Gestori sono tenuti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato

I Gestori sono tenuti a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare agli enti locali e/o alla Consulta, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del Servizio.

Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

I Gestori devono garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del Servizio. Tale razionalità si esprime con:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

Manutenzione ordinaria e programmata

Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature i Gestori devono aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.

Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.

Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

Rinnovamento di opere e impianti

I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso negli interventi previsti dal Piano.

Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

I Gestori devono controllare, ai sensi della normativa vigente, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del Servizio. I Gestori devono attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/77, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

Oneri a carico dei Gestori

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sono a carico del gestore ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione.

Sono a carico dei Gestori gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione, senza

che i Gestori possano pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

I Gestori sono tenuti al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili

Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato della Convenzione, i Gestori sottopongono alla Consulta un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere

A) Procedure di approvazione

1. Le opere hanno diverse procedure in funzione della loro importanza.

I) Opere di manutenzione

Si tratta di opere che il gestore esegue autonomamente nel rispetto degli importi e della finalità dei fondi assegnati annualmente dal Piano. Pertanto l'esecuzione di dette opere non è soggetta a nessun controllo.

II) Opere localizzate

Il gestore, nell'ambito del POP, presenta alla Consulta d'Ambito l'elenco delle opere localizzate che intende eseguire nel triennio successivo (piano triennale delle opere localizzate), nei limiti degli importi assegnati per ogni tipologia di cespiti e secondo le proprie priorità.

Entro 30 giorni l'assemblea delibera l'approvazione o richiede la modifica del programma.

Trascorso l'ultimo termine il programma si intende approvato.

La Consulta d'Ambito e il gestore possono in qualunque momento richiedere la modifica del programma triennale.

L'approvazione dei singoli progetti segue l'iter delle opere puntuali.

III) Opere puntuali

Il gestore predispose il progetto preliminare dell'intervento e lo sottopone al parere della Consulta d'Ambito.

Il progetto è accompagnato da una scheda che riassume i principali dati dell'opera:

- titolo dell'opera
- individuazione nel piano d'ambito
- importo totale, modalità di finanziamento
- quadro economico
- descrizione degli obiettivi di piano e degli eventuali scostamenti, con giustificazione.

Entro 60 giorni dalla consegna la Consulta d'Ambito si esprime sul progetto, approvandolo o richiedendo le modifiche. Trascorso tale termine il progetto non si intende approvato ma il tempo eccedente non viene computato nell'eventuale ritardo dell'opera.

B) Procedure in caso di variazione di spesa

I) Opere di manutenzione

Il gestore è autorizzato a variare gli stanziamenti per le singole tipologie di cespiti di ogni settore fino al 30% per ogni cespite, a parità di spesa annua (nota: si intende che i fondi per il settore acqua non possono essere utilizzati per la fognatura o la depurazione e viceversa).

In caso di maggior spesa complessiva rispetto allo stanziamento complessivo annuo per ogni singolo settore:

- se l'aumento è pari o inferiore al 10% dello stanziamento complessivo annuo per manutenzioni è sufficiente una comunicazione alla Consulta d'Ambito;
- se l'aumento è superiore al 10% dello stanziamento complessivo annuo per manutenzioni è necessaria una variante al piano d'ambito.

II) Opere localizzate

Nel caso in cui il progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) di un'opera localizzata superi la spesa prevista nel Piano, il gestore né da comunicazione alla Consulta d'Ambito, giustificando i motivi e le particolari cause.

La Consulta D'ambito, nel termine previsto per l'approvazione del progetto, dispone una tra le seguenti opzioni, solo se l'aumento di spesa è superiore al 20 % o a 100.000 euro:

- a) riformulazione del progetto per rientrare nella spesa prevista;
- b) rimodulazione del programma triennale delle opere localizzate, eliminando interventi con minore priorità per finanziare la sovra spesa;
- c) avvio di una variante al piano d'ambito.

Fino all'attuazione di uno dei punti precedenti il procedimento è sospeso.

Se l'aumento di spesa è pari o inferiore al 20 % o a 100.000 euro, non è necessario alcun provvedimento, salva la facoltà della Consulta d'Ambito di avviare una delle procedure di cui al punto precedente.

III) Opere puntuali

Nel caso in cui il progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) di un'opera puntuale superi la spesa stanziata nel piano, il gestore né da comunicazione alla Consulta d'Ambito, giustificando i motivi e le particolari cause.

La Consulta d'Ambito, nel termine previsto per l'approvazione del progetto, dispone una tra le seguenti opzioni, solo se l'aumento di spesa è superiore al 20 % o a 100.000 euro:

- a) riformulazione del progetto per rientrare nella spesa prevista;
- b) avvio di una variante al piano d'ambito.

Fino all'attuazione di una dei punti precedenti il procedimento è sospeso.

Se l'aumento di spesa è pari o inferiore al 20 % o a 100.000 euro, non è necessario alcun provvedimento, salva la facoltà della Consulta d'Ambito di avviare una delle procedure di cui al punto precedente.

In ogni caso (I, II, III) l'assemblea della Consulta d'Ambito può autorizzare la prosecuzione di opere che superino i predetti limiti nel caso di opere la cui esecuzione è urgente ed a

condizione che venga dato atto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e che venga assunto l'impegno di inserire la variazione alla prossima variante generale del Piano.

C) Spese ammissibili

1. La spesa complessiva per l'opera è composta dai lavori e dalle somme a disposizione.
2. Nella voce "lavori" sono compresi sia i lavori in appalto, che i lavori in economia, che le forniture di materiali e macchine.
3. Nella voce "somme a disposizione" sono comprese tutte le voci di cui all'art 16 del DPR 207/2010 ed in particolare:

I) **spese tecniche di struttura** Per le attività tecniche connesse alla progettazione ed esecuzione di nuove opere ed impianti è previsto, , il riconoscimento di spese tecniche pari al 25% dell'aliquota prevista dal capo V del D.M. 140/2012 (esclusa vacanza) tenendo conto dei seguenti vincoli:

- le opere di fognatura ed acquedotto saranno compensate interamente in categoria "idraulica", destinazione funzionale "acquedotti e fognature";
- le opere relative ad impianti saranno compensate interamente in categoria "impianti", destinazione funzionale "impianti di depurazione".

II) spese tecniche per incarichi a soggetti esterni

Qualora il gestore non sia in grado di sviluppare internamente i progetti e le attività tecniche può ricorrere all'affidamento a soggetti esterni di dette attività nei limiti di quanto disposto dal d.lgs 50/2016 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

III) manodopera del gestore per assistenze

Per le assistenze di operai fornite in corso di progettazione ed in corso d'opera per attività quali ispezioni, manovre, ecc è riconosciuto per ogni lavoro l'onere massimo del 1,5%, da soggetto a rendiconto nell'ambito delle procedure di cui alla successiva lettera F.

D) Procedure di appalto

1. Il gestore è tenuto al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici nei limiti di quanto disposto dal d.lgs 50/2016 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Ai fini della promozione della qualità delle opere, il gestore è tenuto ad applicare, ove possibile, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E) Procedure in caso di variazioni in corso d'opera

1. Qualora in corso d'opera si rendano necessarie variazioni al progetto approvato ed appaltato, il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal d.lgs 50/2016 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Le varianti che non comportano aumento della spesa complessiva e non mutano la sostanza del progetto sono di totale competenza del gestore.

3. Le varianti che comportano aumento della spesa complessiva o che mutano la sostanza del progetto sono comunicate alla Consulta che le approva secondo le procedure di cui al paragrafo B “Procedure in caso di variazione di spesa” .

F) Rendicontazione. Economie

1. L’opera si conclude con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nei termini di legge.

2. In caso di ritardo nell’ultimazione il gestore ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Consulta d’Ambito.

3. Nel corso della Revisione ordinaria viene valutato lo scostamento tra programma e stato reale, deducendo i benefici finanziari derivanti dalla posticipazione della spesa ed applicando le penali.

4. Qualora a conclusione dell’opera emerga un’economia, il gestore trasmette alla Consulta d’Ambito una relazione con proposta di reinvestimento, sia a copertura dei maggiori costi emersi per altre opere, sia per nuove opere.

5. In ogni caso, le economie non vengono considerate ai fini delle valutazioni economiche e finanziarie ed in particole dei flussi di cassa del gestore.

H. Procedure espropriative

1. In attuazione dell’art. 13 comma 10 della L.R. 5/2016 le funzioni di autorità espropriante vengono integralmente delegate dalla Consulta d’Ambito al gestore.

2. Il gestore è tenuto a costituire un ufficio per le espropriazioni ed individuare un responsabile per ogni procedimento espropriativo.

Allegato 3 - Aspetti procedurali per lo sviluppo di progetti di ricerca proposti dalla Consulta nell'ambito del SII

Premessa

CATO, al fine di adempiere alle proprie finalità statutarie, può attivare studi di ricerca, nell'ambito del Servizio idrico Integrato (SII), partecipando, con propri progetti, e/o in partnership, ai bandi per il finanziamento di attività emanati da autorità regionali, nazionali e sopranazionali, a valere anche su programmi di finanziamento comunitari con lo scopo di organizzare, in maniera efficace, efficiente ed economica, il servizio idrico integrato e le attività ad esso collegate, come previsto nell'art.19 lettera A della presente Convenzione.

Per tutte queste attività CATO può individuare, quale proprio soggetto attuativo, il gestore in quanto unico soggetto:

incaricato ad operare sul servizio idrico integrato e quindi in grado di reperire qualsiasi informazione inerente alla gestione dello stesso;

dotato di specifica struttura Societaria in grado di adempiere alle attività di supporto a CATO in tempi contenuti;

dotato di specifiche competenze professionali, con esperienza acquisita nel corso dei diversi programmi di finanziamento a cui ha già partecipato nel passato, indispensabile per lo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione;

qualificato per la valutazione della sostenibilità di eventuali azioni che si ritenesse opportuno integrare nella gestione del SII a seguito dello sviluppo dei progetti.

Oneri a carico del Gestore

Il gestore, nell'ambito della realizzazione delle attività sopradescritte, è chiamato a fornire a CATO tutta l'assistenza di supporto necessaria alla riuscita dell'iniziativa, mettendo a disposizione le competenze e le risorse proprie, purché la stessa non pregiudichi, in alcun modo, la qualità del servizio a cui è chiamato principalmente a svolgere.

In particolare, il gestore è chiamato ad implementare le attività tecniche necessarie allo sviluppo del progetto, a proporre eventuali nuove soluzioni che prevedano sistemi innovativi per la gestione del SII, a valutare l'efficacia degli *output* attraverso l'applicazione degli stessi all'interno dell'ambito di gestione e a proporre azioni correttive

Compenso

CATO, quale indennizzo delle attività del gestore sopra descritte, che non rientrano specificamente tra quelle previste dalla convenzione in atto, riconosce:

- il costo orario delle maestranze sulla base delle tabelle stipendiali previste dai contratti di lavoro nonché sul monte orario previsto nella stesura del progetto;

- spese documentabili per spostamenti, noli di attrezzature, acquisiti di materiali di consumo.

Sono riconosciuti inoltre al gestore tutti i costi relativi ad attività correlate svolte sia direttamente che tramite la fornitura da parte di terzi, purché gli stessi rientrino tra le spese eleggibili nel bando.

Attuazione

1) Qualora la CATO intenda presentare progetti o proposte ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento, viene richiesto al gestore il preventivo per la stesura del progetto o proposta. Il preventivo è redatto dei costi ammessi di cui al paragrafo precedente ("compenso").

2) Per ogni specifico finanziamento ricevuto da progetti presentati da CATO, per i quali il gestore sarà chiamato ad attività tecniche ed amministrative di supporto e coordinamento, sarà approvato un disciplinare tecnico integrativo della presente convenzione avente validità temporale pari a quella prevista dal cronoprogramma del progetto stesso. Il disciplinare contiene il preventivo dei costi di attuazione del progetto, redatto considerando i costi ammessi di cui al paragrafo precedente ("compenso").